

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

mariella.olivier@regione.piemonte.it



Data 27.11.2008

Protocollo

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. ³⁸⁻¹⁰⁶⁸¹ in data **2 FEB. 2009**
relativa all'approvazione della Variante generale al P.R.G.C. vigente predisposta
dal Comune di Claviere con successive deliberazioni consiliari n. 20 in data
25.10.2004, n. 7 in data 30.03.2005, n. 2 del 11.01.2007, n. 12 del 24.05.2007 e n. 24
del 19.11.2007.

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell' 11° comma dell'art. 15
della L.R. 5.12.1977 n°56 e s.m.i.

Cartografia

Tavv. nn. B.2 (in scala 1:5.000), B.3 (in scala 1:1.000), B.5 (in scala 1:1.000) e elab. C.1-C.2-
C.3 Quadri sinottici.

- Eliminare la previsione dell'area residenziale-terziaria di nuovo impianto – RT 5.26 e la relativa capacità edificatoria, riconducendo l'area alla destinazione agricola (Aa);
- Eliminare la previsione dell'area residenziale-terziaria di nuovo impianto – RT 1.5 e la relativa capacità edificatoria, riconducendo l'area alla destinazione agricola (Aa);

Carta geomorfologica e dei dissesti (in scala 1:5.000)

- riclassificare, nella sua interezza, il conoide del Rio Secco come "Cae.2, conoide attivo a pericolosità molto elevata";
- inserire, in corrispondenza del segno grafico che contraddistingue il dissesto legato all'attività torrentizia dei rii provenienti dalle pendici del Monte Chaberton, la sigla "EeL", relativa al dissesto di tipo lineare con pericolosità molto elevata, che dovrà essere riportata con apposita campitura anche nella legenda della tavola stessa.

Carta di sintesi (in scala 1:5.000 e in scala 1:2.500), Tav. n. B.5 Sovrapposizione tra carta di sintesi e P.R.G. (in scala 1:1.000)

- riclassificare l'ambito in classe IIIb.2, ubicato in sponda orografica destra del Rio Secco e compreso tra l'apice del conoide fino alla SS. n.24, quale area in classe di rischio geologico IIIb.3;

- riclassificare l'ambito in classe IIa, ubicato in sponda orografica dx del Rio Secco e compreso tra la SS. n.24 ed il corso del torrente Dora Piccola, quale area in classe di rischio geologico IIIb.2;
- riclassificare l'ambito territoriale in classe IIb, localizzato a valle della SS. n.24 e compreso tra Strada del Forno e Rio del Vallone nonché la porzione d'ambito IIIb.2 che nella tavola B.5 è individuata quale RT5.26.a, nella classe di rischio geologico IIIa, inedificabile.
- riclassificare l'ambito territoriale urbanizzato in classe II, localizzato in sponda orografica sx del Rio Secco e compreso tra la strada "Rio Secco" verso l'apice del conoide, individuato quale area urbanistica "trs2.1" ed il lotto a monte "area a capacità insediativa esaurita" nella classe di rischio geologico III.b.2.

Norme Tecniche di Attuazione

Titolo III, Capo 2, art.1 – Sottoclassi di destinazione d'uso


- stralciare al comma 5, lett. b), dopo le parole "Le dotazioni di parcheggi pubblici..", la frase "...in aree di Interesse Ambientale, Documentario e Tipologico...";
- inserire al comma 8, dopo le parole "...dotazione fissate al comma 5.." la seguente disposizione "...ed in eccedenza ad esse...".

Titolo III, Capo 5, art. 2 - Sottoclassi di destinazione

- inserire al 4° capoverso del comma a.1, dopo le parole "..cartografie del P.R.G.,..." la seguente precisazione "...l'area del biotopo comunitario *Pendici del monte Chaberton* e...";
- aggiungere quale ultimo comma la seguente prescrizione "a.7 - Nell'area corrispondente al biotopo comunitario 'Pendici del monte Chaberton' (IT.1110043) gli eventuali interventi edilizi ammessi sugli edifici esistenti, di cui al precedente punto a.3, dovranno risultare compatibili con gli obiettivi di specifica salvaguardia del biotopo stesso in coerenza con la Direttiva 92/43.CEE - 'HABITAT'."

Titolo IV, Capo 1, art. 8 – Intervento di ristrutturazione

- inserire al paragrafo D (ristrutturazione con modifica destinazione), dopo le parole "...(r-residenziale, t-terziaria) dei relativi volumi..", la seguente precisazione "..., con esclusione dei fabbricati a carattere precario o dei volumi, non compresi nell'edificio principale, qualora privi dei necessari requisiti strutturali, dimensionali e tipologici adeguati al riuso previsto."



Titolo IV, Capo 1, art. 13 – Completamento

- aggiungere dopo le parole “...tra le strutture edilizie esistenti” la seguente specificazione “...nel rispetto delle norme sulle distanze tra gli edifici di nuova costruzione e degli edifici dai confini.”

Titolo IV, Capo 2, art. 3 – Edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto

- sostituire il testo del 2° comma con il seguente che recita: “Nelle fasce di rispetto non sono ammessi interventi di nuova edificazione; sugli edifici rurali ad uso residenziale esistenti sono ammessi ampliamenti non superiori al 20% del volume esistente o, per edifici non valutabili in termini di volume, del 20% della superficie coperta, alla data di adozione delle presenti norme, finalizzati a sistemazioni igieniche e tecniche. Gli aumenti ammessi, ove richiedano ampliamento della superficie coperta, dovranno avvenire sul lato opposto a quello fronteggiante l’impianto cui si riferisce la fascia di rispetto. Sugli edifici esistenti diversi dalla residenza rurale, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione totale, di cui al precedente IV.1.8 con esclusione di interventi di carattere incrementativò, fatte salve disposizioni più restrittive di legge o dettate dal P.R.G.C.”.

Titolo IV, Capo 3

- **art. 2, comma a.1:** inserire, dopo le parole “L’esecuzione di interventi edilizi.”, la seguente precisazione che recita “... fatta salva la dotazione minima di aree a spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport di cui all’art. III.2.1,...”.
- **art. 10, comma 3:** inserire, dopo l’espressione “...continuità dei fronti con gli edifici latitanti..”, la seguente specificazione “... all’interno delle aree comprese negli strumenti esecutivi,...”.
- **art. 11, paragrafo 2:** sostituire il testo del 2° comma con il seguente “Nelle fasce di rispetto non sono ammessi interventi di nuova edificazione; sugli edifici rurali ad uso residenziale esistenti sono ammessi ampliamenti non superiori al 20% del volume esistente o, per edifici non valutabili in termini di volume, del 20% della superficie coperta, alla data di adozione delle presenti norme, finalizzati a sistemazioni igieniche e tecniche. Gli aumenti ammessi, ove richiedano ampliamento della superficie coperta, dovranno avvenire sul lato opposto a quello fronteggiante l’impianto cui si riferisce la fascia di rispetto. Sugli edifici esistenti diversi dalla residenza rurale, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione totale, di cui al precedente IV.1.8 con esclusione di interventi di carattere incrementativò, fatte salve disposizioni più restrittive di legge o dettate dal P.R.G.C.”.




- **art. 12** - aggiungere quali 3° e 4° comma le seguenti prescrizioni:
 - “3 In relazione alla presenza di ampie aree del territorio urbanizzato ricomprese in classe III.b si precisa che su tali superfici e sugli edifici esistenti, in assenza delle necessarie opere di sistemazione e mitigazione del rischio nonché dell’avvenuto collaudo delle stesse, sono ammessi unicamente gli interventi che non si configurino come aumento del carico antropico. Relativamente agli edifici isolati esistenti compresi in classe III.a o III indifferenziata, si precisa che è ammessa l’operatività prevista per la classe III.b4, ovvero ad esclusivo carattere conservativo.
 - 4 Per le aree in classe di rischio geologico III.b localizzate sul conoide del “rio Secco”, in particolare per quelle classificate in III.b.2 in sponda sx dello stesso corso d’acqua, l’attribuzione di tale classe implica tra gli interventi di riassetto territoriale, accanto a misure strutturali di tipo estensivo e/o intensivo, già realizzate o in fase di completamento lungo il rio Secco, sia in territorio di Claviere che in territorio francese, anche l’adozione e la realizzazione di un programma di manutenzione ordinaria per la pulizia dell’alveo del corso d’acqua, in particolare nelle previste zone di accumulo del materiale litoide.”.

Titolo V, Capo 1, art. 3 – Norme specifiche per aree

- aggiungere al termine del comma 4.1 dopo l’espressione “...chiesa parrocchiale” la seguente precisazione “...con un congruo arretramento da tale viabilità.”.
- introdurre il seguente comma 8 “8 - Area R1.3: Il previsto S.U.E. dovrà definire, previo specifico accordo con l’autorità transfrontaliera territorialmente competente, una adeguata viabilità di accesso e di servizio ai singoli lotti e garantire la realizzazione delle opere ed il relativo allacciamento alle reti infrastrutturali; tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali dovranno inoltre essere realizzati con gli opportuni accorgimenti tecnico-progettuali al fine di limitare l’impatto che gli stessi potrebbero determinare sulla qualità ambientale del contesto territoriale interessato. I volumi edilizi dovranno essere collocati nelle parti d’area a minor visibilità (rispetto alla viabilità statale) salvaguardando la vegetazione arborea esistente e la sistemazione di macchie arboree con funzione di filtro visivo.”.

Elab. Quadri sinottici

- **scheda C 1.3**: inserire alla voce “Note”, relativa all’area “r 4.3”, la prescrizione “classe IIIb.2. Fino ad avvenuta realizzazione e collaudo delle opere di riassetto saranno possibili interventi di carattere conservativo”;



- **scheda C 2.1:** inserire alla voce "Note", relativa all'area "T 1.8", la prescrizione "Gli interventi in progetto dovranno risultare compatibili con la classe di rischio geologico IIIb.3";
- **scheda C 2.1:** inserire alla voce "Note", relativa all'area "trs 4.2", la prescrizione "classe IIIb.2. Fino ad avvenuta realizzazione e collaudo delle opere di riassetto saranno possibili solo interventi di carattere conservativo".

Il Responsabile del Settore
Territoriale - Provincia di Torino
arch. Arturo BRACCO

Arturo Bracco

P
Il Direttore
arch. Mariella OLIVIER

IL VICARIO
dott. Ezio ABATELLI

Ezio Abatelli



h